COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 26 del Reg. Data 05-03-2020

Oggetto: APPROVAZIONE D.U.P. 2020/2022 E PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese dimarzo alle ore 18:30, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	**SINDACO**	**P**
GRANDONI ILENIA	**VICESINDACO**	**P**
STELLA PAOLO	**ASSESSORE**	**P**

==========

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: APPROVAZIONE D.U.P. 2020/2022 E PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il proprio precedente atto n. 4 del 27/01/2020 ad oggetto "Piano triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale. Modifica piano annuale 2020";
Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che "*Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*";

- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, stabilisce che "*Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del

D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

• pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

• i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

Rilevato, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

• aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;

• avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

• le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;

• le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;

• l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;

• l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;

• deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

• Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

2) vincoli procedurali:

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle

organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area….

Vista la deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".*
La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente. È dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Visti gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art. 34, comma 6, a mente della quale "*Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco*".

Tutto ciò premesso;

Atteso che non ricorrono situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;

Dato atto che con propria precedente delibera n. 22 del 21.03.2019 è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il

piano triennale 2019-2021 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;

Visto l'art 14/bis del D.L. 4/2019 convertito in legge 26/2019 che consente nel triennio 2019/2021 di:

-effettuare le sostituzioni di personale cessato dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni per pensionamento ordinario o per adesione a quota 100;

-di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti all' anno di riferimento;

Visto l' art 34/bis del D. lgs 165/2001 come modificato dall' art 3, comma 9, della legge 56/2019 che per la mobilità obbligatoria ha ridotto i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della funzione pubblica da due mesi a 45 giorni;

Visto l' art 33 del D.L. 34/2019 che al fine di rendere più agevoli le assunzioni negli enti locali stabilisce che a decorrere dalla data che verrà stabilita dal D.M. attuativo i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia;

Vista la delibera di G.C. n. 89 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi per l' anno 2019;

Rilevato che nel 2018 la dipendente Sara Medei è stata collocata in quiescenza;

Dato atto che a fine 2019 la dipendente a tempo determinato Ferrari Cristina, assunta ai sensi dell' art 50/bis del D.L. 189/2016 ha presentato le dimissioni per trasferirsi in altro Ente;

Considerato opportuno procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo categ. C1 (ex Sara Medei) mediante mobilità volontaria e previa attivazione della mobilità obbligatoria ex art 34 bis D. Lgs 165/2001; in caso di mancato perfezionamento delle procedure di mobilità alla copertura del posto si procederà mediante concorso pubblico;

Ritenuto altresì autorizzare la sostituzione della dipendente a tempo determinato Ferrari Cristina mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti;

Dato atto che il Comune di Fiuminata:

- non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli artt 242 e 244 del D.lga 267/2000 n. 267 e s.m.i.
- ha rispettato la riduzione della spesa di personale prevista dall' art 1 commi 557, 557/bis 557/ter, 557/quater della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.

Premesso inoltre che:

• con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1 Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il

15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

2 Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3 Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 11.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;

• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;

• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del DUP 2020/2022, ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di confermare la dotazione organica dell'ente così come da ultimo approvata con delibera della Giunta comunale n. 74 del 01/10/2009;

3. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 come segue:
. annualità 2020: procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo categ.
C1 (ex Sara Medei) mediante mobilità volontaria ex art 30 D. lgs 165/01 e previa
attivazione della mobilità obbligatoria ex art 34 bis D. Lgs 165/2001; in caso di mancato
perfezionamento delle procedure di mobilità per la copertura del posto si procederà
mediante concorso pubblico;
sostituzione dipendente a tempo determinato ex art. 50bis D.L. n. 189/2016;
. annualità 2021: nessuna assunzione prevista;
. annualità 2022: nessuna assunzione prevista;

4. Di prevedere nel bilancio 2020 le relative risorse finanziarie;

5. Di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di

Programmazione per il periodo 2020/2022, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6. di presentare il DUP 2020 – 2022 al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 05-03-2020 Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 05-03-2020 Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziativa oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 4463.

Lì 01-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 01-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

==========

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 01-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERIOLI STEFANO